Amministrazione Provinciale di

# Ascoli Piceno

Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

***Assessorato all'Urbanistica - Protezione Bellezze Naturali - Attività Estrattive - V.I.A.***

# PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

**Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 58 del 7 Aprile 2005**

**Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 108 del 28 Luglio 2005 a seguito dei rilievi formulati dalla Regione Marche**

**REDAZIONE:**
**Settore Urbanistica - BB.NN. - Attività Estrattive - V.I.A.**

# Norme Tecniche di Attuazione

**Luglio 2005**

Impaginazione e grafica Ufficio Cartografico e Sistema Informativo Territoriale
dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno

# SOMMARIO

**TITOLO I..... 3**

CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE..... 3
*Art. 1 - Contenuti e Finalità del Programma..... 3*
*Art. 2 - Ambito di applicazione e Tipologie di Materiali..... 3*
*Art. 3 - Efficacia del Programma Provinciale per le Attività Estrattive..... 4*
*Art. 4 - Elaborati del Programma Provinciale per le Attività Estrattive..... 5*
*Art. 5 - Definizioni..... 5*
*Art. 6- Cave di prestito per opere pubbliche..... 6*

**TITOLO II..... 7**

NORME TECNICHE COMUNI..... 7
*Art. 7 - Progetto di coltivazione..... 7*
*Art. 8 - Distanze da opere e manufatti..... 11*
*Art. 9 - Distanza dai confini di proprietà..... 11*
*Art. 10 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione..... 11*
*Art. 11 - Recinzione della cava e misure di sicurezza..... 12*
*Art. 12 - Contesti storici - archeologici..... 12*
*Art. 13 - Stoccaggi di materiali di cava..... 12*
*Art. 14 - Depositi..... 13*
*Art. 15 - Apertura di nuovi fronti di cava..... 13*
*Art. 16 - Fasi o lotti di coltivazione..... 13*
*Art. 17 - Terreno vegetale..... 13*
*Art. 18 - Piste di servizio..... 14*
*Art. 19 - Tutela dell'acquifero..... 14*
*Art. 20 - Ricomposizione finale..... 15*
*Art. 21 - Convenzione..... 15*
*Art. 22 - Verifica annuale..... 16*

**TITOLO III..... 17**

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI AUTORIZZABILI..... 17
*Art. 23 - Procedimenti e criteri di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione..... 17*
*Art. 24 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di ampliamento..... 21*
*Art. 25 - Modifiche a progetti autorizzati..... 22*
*Art. 26 - Determinazione dei quantitativi e gestione del Programma..... 22*
*Art. 27 – Recupero e ricomposizione ambientale di cave abbandonate o dismesse..... 24*

*Art. 28 - Funzionamento della Conferenza dei Servizi e valutazione dei progetti ..... 25*

**TITOLO IV ..... 27**

RAPPORTI CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E PAESISTICO TERRITORIALE ..... 27

*Art. 29 - Rapporti con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali ..... 27*

*Art. 30 - Aree interessate da ambiti di tutela suscettibili di adeguamento ..... 27*

*Art. 31 - Esenzioni ..... 27*

**TITOLO V ..... 29**

NORME FINALI E TRANSITORIE ..... 29

*Art. 32 - Termini di inizio lavori e decadenza ..... 29*

*Art. 33 - Norme di rinvio ..... 29*

# TITOLO I

## CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITO D'APPLICAZIONE

### *ART. 1 - CONTENUTI E FINALITÀ DEL PROGRAMMA*

1. Il Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) della Provincia di Ascoli Piceno, è elaborato in conformità al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71.

2. Il Programma Provinciale delle Attività Estrattive:
   a) individua i giacimenti sfruttabili;
   b) definisce i bacini estrattivi di produzione a livello provinciale;
   c) definisce i fabbisogni provinciali tenuto conto dei trends evolutivi e con riferimento ai quantitativi indicati dal PRAE;
   d) identifica le cave abbandonate e/o dismesse e quelle da sottoporre a recupero ambientale;
   e) detta le norme per l'assegnazione dei quantitativi massimi estraibili per ciascun bacino;
   f) stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale;
   g) favorisce l'attuazione di una politica di recupero e valorizzazione paesistico ambientale dei siti di cava e di ex cave e di limitazione dell'impatto derivante dalla movimentazione e dal trasporto dei materiali provenienti da siti esterni al territorio provinciale.

### *ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E TIPOLOGIE DI MATERIALI*

1. Il Programma Provinciale per le Attività Estrattive si applica ai materiali individuati e disciplinati dall'art. 3 della L.R. 71/97 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" come di seguito elencati:
   a) sabbia e ghiaia;
   b) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
   c) arenarie;
   d) conglomerati;

e) travertino.

2. Il materiale di cui alla lettera a) del comma precedente viene associato a quello della lettera d) in quanto entrambi soddisfano il fabbisogno di inerti da costruzione assimilati e classificati, ai fini del presente Programma, alla voce “ghiaia e sabbia”. Inoltre per quanto riguarda i materiali di cui alle lettere c) ed e) devono intendersi finalizzati alla produzione di pietra da taglio, ad uso ornamentale e per lavorazioni di pregio.

3. Le tipologie di materiali oggetto del presente Programma sono definite come segue:

1) ghiaia e sabbia;
2) arenaria;
3) travertino;
4) argilla.

4. La tipologia di materiale travertino, i cui quantitativi stabiliti dal Programma al successivo art. 26 sono considerati al di fuori del computo dei livelli produttivi definiti dal PRAE, deve intendersi esclusivamente riservata a segmenti di mercato ad alto valore aggiunto quale quello della pietra ornamentale e simili e alle tecniche innovative di escavazione.

### *ART. 3 - EFFICACIA DEL PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE*

1. Il Programma Provinciale per le Attività Estrattive ha validità decennale ed articolazione in due quinquenni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Provinciale, con possibilità di revisione e modifiche ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Decorso il termine stabilito per la validità del presente Programma, il contenuto e le modalità attuative dello stesso restano validi fino all’approvazione del nuovo Programma.

3. Le previsioni del Programma sono da intendersi, così come previsto dagli indirizzi generali del PRAE, immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica degli strumenti di pianificazione comunale, nel rispetto del successivo art. 29.

4. Sono effettuate verifiche biennali sui quantitativi estratti rispetto a quelli previsti dal Programma anche al fine del monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti; sulla base di dette verifiche sono possibili adeguamenti o varianti al Programma anche con termini più brevi rispetto alla scadenza.

### *ART. 4 - ELABORATI DEL PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE*

1. Il Programma Provinciale per le Attività Estrattive è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Nota Informativa sulle norme per la sicurezza nelle attività estrattive;
- Elaborati Grafici:
  - TAVOLA 1 - CARTA GEOLOGICA (tratta da "L'Ambiente Fisico delle Marche") - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 2 - FORMAZIONI POTENZIALMENTE OGGETTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 3 - BACINI ESTRATTIVI - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE CAVE ATTIVE E DISMESSE - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 5 (a - b) - VINCOLI NON ESCLUDENTI (vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/04) - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 6 (a - b) - VINCOLI ESCLUDENTI - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 7 - VINCOLI ESCLUDENTI (suscettibili di adeguamento in sede di Piano Regolatore Generale) - scala 1:100.000;
  - TAVOLA 8 (a - b - c) - BACINO ESTRATTIVO 1 - scala 1:25.000;
  - TAVOLA 9 (a - b - c - d - e) - BACINO ESTRATTIVO 2 - scala 1:25.000;
  - TAVOLA 10 (a - b - c - d) - BACINO ESTRATTIVO 3 - scala 1:25.000;
  - TAVOLA 11 - BACINI ESTRATTIVI 4 - 5 - 6 - scala 1:25.000.

2. Le indicazioni presenti nelle tavole di maggior dettaglio a scala 1:25.000 prevalgono su eventuali indicazioni difformi presenti sulle tavole a scala 1:100.000.

### *ART. 5 - DEFINIZIONI*

1. Al fine dell'applicazione del presente Programma si forniscono le seguenti definizioni:

a) **Fronte di cava (cava)**: area interessata dall'effettiva estrazione eseguita anche per lotti;

b) **Area di Intervento**: comprende le aree destinate all'effettiva estrazione del materiale nonché quelle per le strutture strettamente connesse all'attività estrattiva, ivi comprese aree adibite ad attività di lavorazione, trasformazione e deposito temporaneo del materiale estratto ed afferisce ad un unico progetto

di coltivazione; un'area di intervento può comprendere più fronti di cava purché gli stessi siano circoscritti in un ambito il cui diametro non risulti superiore a 3 km;

c) **Bacino Giacimentologico**: ambito territoriale di riferimento in cui è caratterizzante la tipologia dei terreni e l'origine geologica degli stessi;

d) **Bacino Estrattivo**: ambito territoriale di riferimento in cui è rilevante la concentrazione della risorsa ai fini dell'attività estrattiva, distinto per tipologia di materiale; può comprendere una o più aree di intervento.

2. I bacini giacimentologici vengono distinti nel modo seguente:

- A - Depositi alluvionali;
- B - Conglomerati.

### *ART. 6- CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE*

1. Per le cave di prestito per opere pubbliche si applica integralmente quanto previsto dalla specifica direttiva contenuta nel PRAE.

2. Ai fini della localizzazione delle cave di prestito il bacino estrattivo individuato dal Programma coincide con il territorio provinciale.

# TITOLO II

## NORME TECNICHE COMUNI

### *ART. 7 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE*

1. Il progetto di coltivazione di cui all'art. 9 della L.R. 71/97 deve essere redatto in conformità alle disposizioni della medesima legge, del PRAE e delle presenti norme.

2. Il progetto di coltivazione deve essere dimensionato nel rispetto dei quantitativi minimi e massimi autorizzabili previsti per ogni bacino di intervento indicati al successivo art. 26, per una durata massima di cinque anni e limitato all'area in disponibilità del proponente identificata come area di intervento.

3. Sono ammessi progetti di durata superiore a cinque anni ma comunque compresi nell'arco di validità del Programma nel caso in cui l'imprenditore si impegni ad ottenere la certificazione EMAS o ISO EN UNI 14001:2004 per l'attività produttiva oggetto della richiesta, entro due anni dalla data di autorizzazione del progetto. L'impegno di cui al presente comma dovrà essere oggetto di apposito atto d'obbligo da allegarsi al progetto. Trascorso inutilmente il termine di due anni l'autorizzazione sarà sospesa sino all'ottenimento della prescritta certificazione che deve essere ottenuta entro i successivi 6 mesi a pena di revoca dell'autorizzazione. In alternativa l'imprenditore potrà presentare una variante al progetto originariamente autorizzato che lo renda conforme a quanto previsto al precedente comma.

4. Il progetto di coltivazione deve essere redatto secondo le indicazioni e modalità previste nell'art. 5 della "Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave" allegata al PRAE.

5. In particolare deve contenere il rilievo plano-altimetrico in scala idonea dell'area di intervento con la rappresentazione di tutti i servizi ed infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento georeferenziati con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine; in particolare la redazione della documentazione presuppone la costituzione di una rete di appoggio plano-altimetrica permanente da eseguirsi in base alle norme di seguito riportate.

A) Rete di appoggio permanente

Rete plano-altimetrica:

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali diametralmente opposti rispetto al perimetro di cava, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M. e della Regione ovvero rilevati con strumentazioni GPS di adeguata precisione; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

Le coordinate dei suddetti vertici permanenti dovranno essere espresse nel sistema di riferimento Gauss-Boaga.

Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati permanenti:

I vertici quotati (principali e secondari) devono essere apposti sui vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava in modo da formare una poligonale chiusa; inoltre i medesimi debbono essere rintracciati facilmente, senza ambiguità e reciprocamente visibili.

La distanza massima tra due vertici non deve superare i 100 m.

La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo su cui sono incisi dei tratti in croce immersi in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni competenti in materia di vigilanza e controllo, fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

Tolleranze:

Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio dell'I.G.M. e della Regione, s.q.m. +/- 0,05 m nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.

Quote: s.q.m. +/- 0,30 m nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio dell'I.G.M. e della Regione, s.q.m. +/- 0,05

m nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.

B) Rilievo di dettaglio

L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici. A tal fine dovranno essere battuti almeno 25 punti per ettaro uniformemente distribuiti. Il rilievo deve essere esteso in modo tale da consentire la valutazione dell'intervento nell'immediato intorno per almeno 100 metri dal perimetro di cava o comunque fino ad una modifica morfologica caratterizzante il territorio.

Tolleranze:

Coordinate gaussiane e quote: s.q.m. +/- 0,05 m rispetto alla rete di appoggio permanente.

C) Restituzione dei rilievi

Elaborati planimetrici:

Il rilievo deve essere restituito mediante piano quotato a curve di livello riportante tutti i punti battuti (permanenti e di dettaglio).

L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato tracciando su di esso una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato vanno riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.

Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.

Di ogni vertice permanente dovrà essere fornita accurata monografia ed idonea documentazione fotografica.

L'orientamento e la squadratura del foglio devono effettuarsi in base al reticolato gaussiano.

Sezioni:

Le sezioni dei fronti di cava devono essere eseguite in direzione parallela e ortogonale alla linea di massima pendenza in numero non inferiore a 3 per ogni direzione ed a distanza tra loro non superiore a m 50. In relazione alle particolari condizioni morfologiche dei siti, la distribuzione delle sezioni può essere modificata a giudizio del progettista fermo restando il numero minimo e la distanza massima sopra stabiliti.

Le sezioni devono essere indicate in pianta con linee e relative sigle a caratteri numerici.

Il disegno di tali sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

Scritture:

Nella restituzione grafica dei rilievi ogni scritta deve essere riportata in modo leggibile, ben disposta, chiara, senza dar luogo ad equivoci.

D) Supporto informatico

Il rilievo dovrà essere fornito oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico in formato dxf tridimensionale nel sistema di riferimento nazionale Gauss-Boaga, con allegato il libretto di campagna di tutte le operazioni topografiche effettuate.

6. La relazione tecnica sul progetto di coltivazione deve anche prevedere:
   - profondità massima di escavazione;
   - profondità della falda freatica e/o della falda artesiana;
   - volume coltivabile e la produzione annua prevista;
   - fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
   - eventuale localizzazione delle aree di discarica se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
   - eventuale localizzazione e quantificazione delle aree di prelievo per gli interventi di sistemazione finale;
   - calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione.

7. Il progetto deve inoltre essere corredato dal Documento di Salute e Sicurezza, art. 6 D.Lgs. 624/96, nonché da una relazione tecnica riguardante l'analisi preliminare dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di protezione dell'ambiente di lavoro, in ottemperanza a quanto indicato nell'elaborato "Nota Informativa sulle norme per la sicurezza nelle attività estrattive" di cui al presente Programma.

8. Il computo metrico del volume da estrarre deve indicare:

- volumi da mandare a discarica;
- volumi di materiale utile per ogni singola fase;
- volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
- volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato.

### *ART. 8 - DISTANZE DA OPERE E MANUFATTI*

1. Le distanze minime degli scavi a cielo aperto ed in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizia Mineraria D.P.R. 9/4/1959, n. 128.

2. La distanza minima da nuclei abitati deve essere determinata tenendo conto delle previsioni di impatto acustico e delle vibrazioni, nonché sulla base degli interventi atti a ridurre l'impatto visivo, acustico e la dispersione delle polveri. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle Norme di Polizia Mineraria. Per opere e manufatti non previsti dalle suddette norme, i progetti devono comunque prevedere distanze tali da garantirne la completa sicurezza.

### *ART. 9 - DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ*

1. La distanza minima tra il ciglio di scavo ed il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 10 m, fatte salve disposizioni di legge più restrittive. Qualora l'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza minima dovrà essere pari alla profondità, ma comunque non inferiore a 5 m. La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10 m previo accordo tra i confinanti. Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate. Le deroghe alle distanze, se ammissibili, saranno concesse con la procedura di cui al D.P.R. 128/59.

### *ART. 10 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI COLTIVAZIONE*

1. L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possano vedere il precedente ed il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nella apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione. La posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i capisaldi di

riferimento delle misure, devono essere posizionati sul terreno nel rispetto dell'art. 7 delle presenti norme.

### *ART. 11 - RECINZIONE DELLA CAVA E MISURE DI SICUREZZA*

1. Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintato con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 2,00 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione o previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro, collocato alla distanza di almeno un metro dal ciglio superiore dello scavo. Segnali ammonitori di pericolo indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed in posizione tale che da ogni cartello siano visibili il cartello precedente e quello successivo. Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro e vi si deve apporre un segnale indicante il divieto di accesso e la presenza di pericolo. Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali dal ciglio di cava deve essere mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3.

2. I terreni di copertura instabili devono essere asportati per almeno 1,50 metri dal ciglio del fronte di abbattimento, salvo maggiore distanza conseguente a valutazioni di stabilità.

3. Dovranno essere adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro, fatte salve disposizione di legge più restrittive riferite a casi particolari, in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

### *ART. 12 - CONTESTI STORICI - ARCHEOLOGICI*

1. Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente il ritrovamento alle competenti Soprintendenze.

### *ART. 13 - STOCCAGGI DI MATERIALI DI CAVA*

1. Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri.

### *ART. 14 - DEPOSITI*

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

### *ART. 15 - APERTURA DI NUOVI FRONTI DI CAVA*

1. I nuovi fronti di cava devono essere aperti tenendo conto dell'impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sulla sicurezza interna ed esterna. Se necessario il progetto deve prevedere idonee opere di mitigazione.

### *ART. 16 - FASI O LOTTI DI COLTIVAZIONE*

1. La coltivazione delle cave può avvenire per fasi o lotti, previsti dal progetto, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

2. Una fase o lotto di coltivazione non può essere terminato qualora non sia stato completamente recuperato il precedente.

3. Devono essere rispettate le fasi temporali dello sfruttamento indicate nel progetto con una tolleranza del 30% rispetto alla produzione annua prevista. Incrementi maggiori sono consentiti in casi del tutto eccezionali previo nulla osta della Provincia a seguito di motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione e verificato che la variazione conseguente non incida in maniera sostanziale sulla gestione del Programma.

4. Il mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti comma costituisce inosservanza del progetto autorizzato e pertanto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 71/97.

### *ART. 17 - TERRENO VEGETALE*

1. Oltre il rispetto di quanto indicato nell'Allegato B della "Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave" facente parte del PRAE è prescritto quanto segue:

- la rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture ed alla vegetazione;

- il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze, per essere ricollocato nell'area di cava a seguito della coltivazione;
- nell'atto d'autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava;
- gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 2 m d'altezza con sezione trapezoidale avente la base minore non superiore a 3 m al fine di evitare l'insorgenza di alterazioni chimico-fisiche e biologiche; qualora la base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m;
- qualora a causa della morfologia dei luoghi o per altre ragioni tecniche non sia possibile conservare il terreno vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal cappellaccio, devono essere apportate le opportune correzioni, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terreno all'atto della stesura, dando preferenza a composti d'origine organica.

### *ART. 18 - PISTE DI SERVIZIO*

1. La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o su gomma devono essere opportunamente dimensionate ed indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addetti.

2. La modifica o spostamento delle piste di servizio interne al perimetro di cava autorizzato sono soggette alla sola comunicazione al Comune ed alla Provincia.

### *ART. 19 - TUTELA DELL'ACQUIFERO*

1. Nelle nuove cave e nell'ampliamento di cave esistenti, al fine di garantire la salvaguardia dell'acquifero, la profondità massima dell'escavazione deve mantenersi almeno ad un metro al di sopra del massimo livello noto o stimabile della falda freatica.

2. Il mancato rispetto del franco di cui al comma precedente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 71/97.

3. Nel caso di attività estrattive che interessino "Depositi alluvionali" (bacini giacimentologici A) devono essere collocati appositi piezometri al fine di monitorare l'oscillazione del livello di falda. Detti piezometri devono essere ubicati fuori area di

scavo, a piano campagna, in zone non interessate da riempimenti, almeno uno a monte e uno a valle. Gli stessi dovranno altresì:

- permettere il campionamento e consentire le misure dei livelli freatimetrici (diametro almeno 4”);
- essere chiaramente identificabili;
- essere dotati di targhetta quotata (in m s.l.m.), essere chiusi con lucchetto e posizionati topograficamente con lo stesso procedimento nella determinazione dei vertici permanenti.

### *ART. 20 - RICOMPOSIZIONE FINALE*

1. La ricomposizione finale deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito dalla “Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave” allegata al PRAE.

2. Il costo delle opere di sistemazione morfologica di recupero ambientale definitivo previste dal progetto autorizzato, deve essere valutato sulla base del prezziario Regionale e la relativa cauzione o garanzia fidejussoria ad esso commisurata deve rispettare tutte le condizioni indicate dall’art. 17 comma 4 della L.R. 71/97.

3. La destinazione finale del sito deve essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

### *ART. 21 - CONVENZIONE*

1. Prima del rilascio dell’autorizzazione deve essere stipulata una convenzione tra il richiedente ed il Comune conformemente a quanto previsto dalla L.R. n. 71/97 che contenga almeno:

- l’impegno del richiedente l’autorizzazione a versare ogni anno il contributo di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 71/97;
- l’impegno del richiedente ad accendere, prima del rilascio dell’autorizzazione, la cauzione o garanzia fidejussoria di cui all’art. 20, comma 2 delle presenti norme, secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 4 della L.R. n. 71/97;
- la quantificazione della cauzione o garanzia fidejussoria di cui al punto precedente determinata sulla base del computo metrico estimativo relativo al progetto di recupero e ricomposizione ambientale;
- la quantificazione delle spese a carico del richiedente delle operazioni di accertamento di cui all’art. 18, comma 5 della L.R. n. 71/97.

2. La convenzione può altresì prevedere la eventuale cessione dell'area o di parte di essa al Comune al fine dell'uso pubblico dei luoghi risanati.

### *ART. 22 - VERIFICA ANNUALE*

1. In occasione della presentazione dell'Allegato "B" (art. 10 L.R. 71/97) la ditta esercente è obbligata alla produzione dei seguenti elaborati agli Enti competenti:

a) copia dei piani topografici aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) copia delle sezioni verticali;
c) relazione circa le modalità di rilievo adottate;
d) tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione topografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota;
e) schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano altimetrica.

2. Gli elementi di cui ai punti d) ed e) del comma precedente devono essere presentati in aggiornamento nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

3. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti a firma del direttore responsabile e del topografo (artt. 27 e 37 D.P.R. 128/59).

# TITOLO III

## MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI AUTORIZZABILI

### *ART. 23 - PROCEDIMENTI E CRITERI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE*

1. Nei termini e con le modalità stabiliti in apposito bando emanato dalla Provincia, i soggetti interessati devono presentare alla Provincia stessa domanda, corredata dalla documentazione progettuale di cui all'art. 7 delle presenti norme, agli artt. 9 e 12 della L.R. 71/97 e all'art.6 della L.R. 7/04, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalle predette normative.

2. I soggetti interessati all'autorizzazione alla coltivazione hanno facoltà di acquisire, preventivamente alla presentazione del progetto completo ed anche in assenza del bando di cui al comma precedente, un parere di massima da parte del Consiglio Comunale competente per territorio su di un preliminare di progetto dal quale risulti chiara la localizzazione dell'attività estrattiva, l'entità delle escavazioni, le modalità di recupero e quant'altro ritenuto necessario per una preventiva valutazione; tale parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta trascorsi i quali si intenderà espresso in senso favorevole.

3. I progetti, conformi alle disposizioni del presente Programma, che siano già stati sottoposti con esito favorevole alle procedure di cui alla L.R. n. 7/04 sulla Valutazione di Impatto Ambientale, sono presentati nei termini e con le modalità stabilite al comma precedente ai soli fini dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 71/97 e con la documentazione progettuale ad essa relativa; alla documentazione dovrà altresì essere allegata copia degli atti tecnico-amministrativi relativi alla procedura di VIA. In questo caso non si applicano le disposizioni del presente articolo riguardanti adempimenti connessi con la L.R. n. 7/04.

4. In sede di prima applicazione il bando di cui al comma 1 sarà emanato entro 30 giorni dalla data di approvazione del Programma da parte del Consiglio Provinciale e comunque non prima di aver ottenuto la verifica di compatibilità del PPAE con il PRAE da parte della Regione ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 46/92 e dell'art. 7, L.R. n. 10/99.

5. Alla scadenza del termine stabilito dal bando di cui al comma 1, il competente ufficio provinciale verifica per i singoli bacini estrattivi se i progetti presentati

impegnano un quantitativo di materiale maggiore o minore rispetto a quello indicato dal Programma.

6. La Provincia entro 15 gg. dalla presentazione della domanda procede all'istruttoria preliminare eventualmente comunicando al proponente le carenze documentali riscontrate e richiedendo la presentazione della documentazione mancante che dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il progetto verrà restituito.

7. Una volta verificata la completezza della documentazione la Provincia trasmette copia della stessa al Comune interessato per il deposito (art. 13, comma 2, L.R. n. 71/97 e art. 6, comma 2, L.R. n. 7/2004), nonché all'ARPAM e al CFS per l'esame istruttorio (art. 5, comma 1, L.R. n. 7/2004).

8. Il Comune dà notizia al pubblico mediante avviso di deposito affisso all'albo pretorio per quindici giorni e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento autorizzativo di cui alla L.R. 71/97, depositando copia degli elaborati di progetto per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.

9. Tra il 20-esimo e il 30-esimo giorno dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione eventualmente richiesta, il proponente provvede a propria cura e spese alla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 7/04 in un quotidiano a diffusione regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione, inviando alla Provincia ed al Comune interessato apposita dichiarazione attestante la data della pubblicazione.

10. Copia degli elaborati di progetto verranno depositati, per il libero accesso da parte dei soggetti interessati, presso la Provincia per 30 gg. naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 9 e presso il Comune interessato per 30 gg. naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'ultima delle pubblicazioni di cui ai comma 8 e 9.

11. Nei 30 gg. successivi alla data di pubblicazione di cui al comma 9 chiunque può presentare osservazioni e memorie scritte riguardanti gli elementi di valutazione connessi con la procedura di verifica di cui alla L.R. n. 7/04 relative al progetto depositato da inoltrare in questo caso alla Provincia.

12. Entro i trenta giorni successivi alla data di affissione dell'avviso nell'albo pretorio di cui al comma 8 chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati ed inoltrare al Comune competente osservazioni ed opposizioni relative al procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

13. Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 7/04 la Provincia invia al proponente, entro 40 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

dell'annuncio di cui al comma 9, le osservazioni riguardanti gli elementi di valutazione connessi con la procedura di verifica di cui alla L.R. n. 7/04 eventualmente presentate dai soggetti interessati con la richiesta di eventuali integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari, con l'indicazione di un termine non superiore a novanta giorni per la risposta.

14. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 9 nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Provincia si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato C della L.R. n. 7/04 con uno dei seguenti esiti:

a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA;
d) improcedibilità.

15. L'esito della procedura di verifica di cui alle lettere a) e b) del comma precedente comprende, se necessaria, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e la valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

16. Qualora l'esito della procedura di verifica comporti l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA il soggetto proponente procederà secondo quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 7/04.

17. Per quanto non espressamente specificato nei comma precedenti relativamente alla procedura di VIA si fa riferimento alla L.R. n. 7/04 e alle "Linee guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA" di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 1600 del 21/12/2004 (BUR n. 3 del 10/01/2005).

18. Espletata la procedura di pubblicazione di cui ai comma 8 e 10 il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo esprime le valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel territorio comunale e le eventuali determinazioni sulle osservazioni e opposizioni pervenute.

19. Successivamente il Comune trasmette alla Provincia la richiesta di autorizzazione corredata del certificato di conformità o esenzione dalle prescrizioni di base del PPAR, dello stralcio dello strumento urbanistico vigente con riportati gli ambiti definitivi nel caso di piani adeguati, del rapporto dell'intervento con i vincoli previsti dalla normativa vigente regionale o nazionale e dai piani sovraordinati nonché della copia dell'atto deliberativo di cui al comma precedente.

20. La Provincia, nel caso abbia acquisito il pronunciamento di VIA, e risulti invece ancora mancante la documentazione comunale, provvede a sollecitare il Comune; trascorsi inutilmente 15 giorni dal sollecito, la Provincia può procedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi, acquisendo la documentazione comunale in tale sede.

21. Se dalla verifica di cui al comma 5 risulta che il quantitativo impegnato per un determinato bacino estrattivo sia inferiore a quello indicato dal Programma, la Provincia provvede alla convocazione della Conferenza dei Servizi entro 40 gg. dall'acquisizione del pronunciamento di VIA; nel caso in cui il quantitativo impegnato sia superiore a quello indicato dal Programma il termine per la convocazione della Conferenza dei Servizi decorrerà una volta acquisiti gli esiti delle procedure di VIA di tutti i progetti presentati per il bacino estrattivo.

22. La Conferenza dei Servizi, istituita ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 71/97, esamina i progetti tenendo conto anche delle valutazioni e determinazioni comunali di cui al precedente comma 18, verifica l'entità delle estrazioni autorizzabili in base alle quantità stabilite dal Programma ed esprime il parere di conformità secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui al successivo art. 28.

23. Con riferimento alle singole tipologie di materiali, qualora emerga che le richieste meritevoli di autorizzazione impegnano complessivamente un quantitativo di materiale inferiore a quello indicato dal Programma, la Provincia stabilisce se integrare le quantità previste per altre tipologie di materiale, eventualmente in proporzione al quantitativo massimo ad esse assegnato dal Programma, o riservare i quantitativi non assegnati per successivi bandi. Nel caso in cui venga stabilito di integrare i quantitativi di una o più tipologie di materiale, gli stessi saranno ripartiti tra i bacini di ogni tipologia per i quali non risultino sufficienti le quantità previste al soddisfacimento dei progetti autorizzabili, proporzionalmente ai quantitativi inizialmente stabiliti dal Programma.

24. Ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente, nel caso della tipologia di materiale travertino, per quanto espresso all'art. 2 comma 4, i quantitativi non assegnati non possono essere utilizzati ad integrazione delle quantità previste per altre tipologie di materiale.

25. Nel caso che la Conferenza dei Servizi ritenga meritevoli di approvazione progetti che impegnano un quantitativo maggiore di quello indicato dal Programma per i singoli bacini, il competente ufficio provinciale procede ad ordinare i progetti mediante una graduatoria, sulla base di punteggi assegnati dalla stessa Conferenza secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito Regolamento. Successivamente la Conferenza dei Servizi esprime il parere di cui all'art. 13 della L.R. 71/97.

26. Nel caso invece che la Conferenza dei Servizi ritenga meritevoli di approvazione progetti che impegnano un quantitativo minore di quello indicato dal Programma per i singoli bacini, la stessa procede all'espressione del parere di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 e la quantità residua del bacino viene considerata integrazione da apportare alle quantità previste per gli altri bacini della stessa tipologia proporzionalmente ai quantitativi inizialmente stabiliti dal Programma.

27. In ogni caso sono progressivamente ammessi all'assegnazione dei quantitativi disponibili un numero intero di progetti tali che la somma dei quantitativi richiesti risulti immediatamente inferiore alla quantità massima ammessa per il bacino in esame. La somma delle quantità di materiale residuo, qualora risulti superiore al limite minimo dimensionale fissato al successivo art. 26, è assegnata ai progetti idonei aventi maggior punteggio in assoluto per la tipologia di materiale, l'ultimo dei quali eventualmente ridimensionato.

28. Nel caso si verifichi la necessità di ridimensionare un progetto, il competente ufficio provinciale richiede a tutti i possibili interessati di manifestare, entro 15 giorni pena l'esclusione, la volontà di ridimensionare il progetto. Successivamente, al proponente il progetto meglio classificato in assoluto, viene richiesto di trasmettere alla Provincia gli elaborati di progetto appositamente modificati entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si provvede ad inoltrare analogo invito al successivo.

29. I residui comunque non assegnati, qualora complessivamente sufficienti a soddisfare ulteriori progetti autorizzabili, vengono assegnati ai progetti idonei, anche appartenenti a diverse tipologie di materiali, aventi maggior punteggio in assoluto l'ultimo dei quali eventualmente ridimensionato; in caso contrario i residui vengono riportati al successivo bando ed assegnati alle singole tipologie in proporzione ai quantitativi stabiliti dal Programma.

30. Acquisito il parere di conformità, il competente ufficio provinciale trasmette gli atti al Comune per l'autorizzazione di cui all'art. 13 della L.R. 71/97.

### *ART. 24 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI AMPLIAMENTO*

1. Per l'autorizzazione dei progetti di ampliamento di cave esistenti si applica la procedura di cui all'art. 23.

2. Possono comunque essere autorizzati ampliamenti solo nel caso in cui lo stato di avanzamento dei lavori dell'attività esistente sia almeno al 75% del progetto autorizzato.

3. In caso di autorizzazione di ampliamento la cauzione o garanzia fidejussoria di cui all'art. 20, comma 2 delle presenti norme viene opportunamente rideterminata.

4. Sono da ricomprendere nella categoria degli ampliamenti la ripresa dell'attività su siti estrattivi dismessi e non recuperati; nel caso in cui il progetto comprenda la ricomposizione ambientale del sito dismesso, nella formazione della graduatoria di cui all'art. 23, lo stesso sarà valutato con ulteriore punteggio secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al successivo art. 28.

### *ART. 25 - MODIFICHE A PROGETTI AUTORIZZATI*

1. Le modifiche a progetti autorizzati, secondo quanto stabilito al punto 1.4.1 delle "Linee guida generali per l'attuazione della L.R. sulla VIA", si dividono in sostanziali e non sostanziali.

2. Le modifiche a progetti autorizzati seguono le procedure di cui all'art. 23 senza necessità del bando di cui al comma 1 dello stesso articolo; nel caso di modifiche non sostanziali sono esclusi anche gli adempimenti connessi con la L.R. n. 7/04.

### *ART. 26 - DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI E GESTIONE DEL PROGRAMMA*

1. Nella tavola 3 sono individuati i bacini estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o è consentito l'ampliamento di cave esistenti, sulla base di progetti presentati.

2. Il Programma ha durata decennale ed articolazione in due quinquenni; la durata delle autorizzazioni non può essere superiore a cinque anni, salvo quanto disposto dall'art. 7 comma 3, ed è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. Resta ferma l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 19 comma 6 della L.R. 71/97 nel caso in cui sia venuta meno in via definitiva la capacità tecnica o economica dell'imprenditore.

3. Le graduatorie di cui al precedente art. 23 vengono predisposte per singoli bacini estrattivi.

4. Il Programma stabilisce, all'interno di ogni bacino estrattivo e per ogni categoria di materiale, i quantitativi massimi annui autorizzabili utili in banco con le modalità e procedure di cui all'art. 23, nel modo seguente:

**GHIAIA E SABBIA**

<u>Bacino estrattivo 1:</u>

Autorizzabili 420.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 30.000 | mc/anno |
| | massimo | 60.000 | mc/anno |

Bacino estrattivo 2:

Autorizzabili 300.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 30.000 | mc/anno |
| | massimo | 60.000 | mc/anno |

In caso di aggregazione d'imprese i limiti massimi per singolo progetto di coltivazione per i bacini estrattivi 1 e 2 sono stabiliti in misura doppia; per aggregazione d'imprese si intende una delle seguenti forme giuridiche: Associazione Temporanea Imprese (ATI), da costituirsi mediante mandato conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata e con conferimento di apposita procura al suo legale rappresentante, Consorzi di Imprese e Società Cooperative,

| | | |
|---|---|---|
| TOTALE GHIAIA E SABBIA | 720.000 | mc/anno |

**ARENARIA**

Bacino estrattivo 3:

Autorizzabili 20.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 5.000 | mc/anno |
| | massimo | 10.000 | mc/anno |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALE ARENARIA | 20.000 | mc/anno |

**TRAVERTINO**

Bacino estrattivo 4 (Acquasantano):

Autorizzabili 100.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 5.000 | mc/anno |
| | massimo | 30.000 | mc/anno |

Bacino estrattivo 5 (Rosara):

Autorizzabili 15.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 5.000 | mc/anno |
| | massimo | 15.000 | mc/anno |

Bacino estrattivo 6 (Colle San Marco):

Autorizzabili 5.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 1.000 | mc/anno |
| | massimo | 5.000 | mc/anno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALE TRAVERTINO | | 120.000 | mc/anno |

**ARGILLA**

Bacino estrattivo coincidente con il territorio provinciale:

Autorizzabili 60.000 mc/anno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per singolo progetto di coltivazione: | minimo | 10.000 | mc/anno |
| | massimo | 60.000 | mc/anno |
| TOTALE ARGILLA | | 60.000 | mc/anno |

5. Nel caso si utilizzassero, per le opere pubbliche di cui alla direttiva per le cave di prestito, i materiali reperibili in commercio, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) della citata direttiva, tali quantitativi, comunicati alla Provincia dal titolare dell'attività estrattiva, non sono da computare tra i fabbisogni stimati e pertanto possono essere recuperati attraverso un progetto di ampliamento dell'attività estrattiva, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 24 comma 2 ed ai quantitativi massimi autorizzabili per singolo progetto di coltivazione di cui al presente articolo; qualora ciò non avvenga detti quantitativi vanno aggiunti a quelli autorizzabili nei successivi bandi.

6. Con cadenza almeno biennale verrà effettuata una verifica sui quantitativi estratti sulla base degli Allegati B e sulla scadenza delle attività autorizzate; qualora da tale verifica emergano disponibilità di quantitativi da autorizzare e/o un quantitativo estratto inferiore a quello previsto dal Programma, la Provincia ha facoltà di indire apposito bando per l'assegnazione a nuovi progetti.

7. In ogni caso una verifica dello stato di attuazione del Programma viene effettuata alla fine del primo quinquennio ed a seguito dello stesso, la Provincia, indice apposito bando per l'assegnazione a nuovi progetti dei quantitativi autorizzabili nel secondo quinquennio.

### *ART. 27 – RECUPERO E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DI CAVE ABBANDONATE O DISMESSE*

1. I progetti di recupero e valorizzazione ambientale di cave dismesse in situazione di grave degrado ambientale e paesaggistico che prevedono la commercializzazione di materiali di cava possono essere esclusi dai quantitativi previsti dal Programma a condizione che la Provincia definisca le priorità di realizzazione degli interventi, individui metodi e quantitativi secondo appositi piani ed approvi i relativi programmi esecutivi, anche predisposti dai privati, tali da qualificare gli interventi come attività di interesse pubblico.

2. Tali progetti sono soggetti alla procedura di cui all'art. 23 senza necessità del bando di cui al comma 1 dello stesso articolo.

3. I progetti devono comunque essere caratterizzati da una elevata qualità progettuale mirata al ripristino dell'equilibrio ecologico, naturale e paesistico del sito interessato ed il valore del materiale commercializzato dovrà essere commisurato ai costi sostenuti in modo tale che la convenienza dell'operatore sia prioritariamente riferibile all'utile d'impresa nella realizzazione dell'intervento; pertanto i progetti dovranno essere corredati da puntuale relazione tecnico-economica che dimostri i costi sostenuti, determinati mediante computo metrico estimativo dei lavori da realizzare sulla base del prezziario regionale, ed il valore del materiale commercializzato rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

### *ART. 28 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E VALUTAZIONE DEI PROGETTI*

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del Programma e comunque prima dell'emissione dei bandi di cui al comma 1 dell'art. 23, la Provincia approva apposito regolamento afferente:

- la composizione e il funzionamento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97;
- la determinazione dei criteri e relativi punteggi per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 23 delle presenti norme.

# TITOLO IV

## RAPPORTI CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E PAESISTICO TERRITORIALE

### *ART. 29 - RAPPORTI CON LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

1. Il Programma prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali senza necessità di specifiche varianti.

2. Per i PRG adeguati al PPAR restano comunque fermi i divieti imposti da ambiti di tutela definitivi salvo quanto specificato al successivo articolo.

3. Nel caso in cui variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervengano su aree oggetto di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione per l'attività estrattiva è obbligato a presentare apposita variante al progetto di recupero per adeguarlo alla nuova destinazione. Si provvederà altresì, qualora necessario, all'adeguamento della cauzione o garanzia fidejussoria di cui all'art. 20, comma 2 delle presenti norme.

### *ART. 30 - AREE INTERESSATE DA AMBITI DI TUTELA SUSCETTIBILI DI ADEGUAMENTO*

1. Per aree interessate da ambiti di tutela suscettibili di adeguamento, si intendono quelle interessate da ambiti provvisori derivanti dal PPAR ovvero da ambiti definitivi del PRG derivanti da ambiti o prescrizioni di base provvisori del PPAR stesso.

2. Gli strumenti urbanistici generali possono prevedere, sulla base di studi ed indagini specialistiche, la riduzione degli ambiti di cui al comma precedente ovvero la graduazione dei livelli di tutela relativi a prescrizioni di base transitorie a condizione che venga assicurata: la sostenibilità ambientale dell'intervento e la riduzione e mitigazione degli impatti. A tal fine dovranno essere adottati elementi progettuali che comportino la minore interferenza con gli elementi paesistico ambientali.

3. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con le procedure previste dalla vigente normativa urbanistica.

### *ART. 31 - ESENZIONI*

1. Sono considerati esenti dalle prescrizioni di base del PPAR di cui all'art. 60 delle NTA dello stesso i seguenti bacini:

CONGLOMERATI:

Bacini giacimentologici B: limitatamente agli ambiti di tutela dei crinali di 3° classe.

TRAVERTINO e ARENARIA:

Bacini estrattivi 3 - 4 - 5: escluso ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª classe di cui all'art. 29 delle NTA del PPAR e delle zone archeologiche di cui all'art. 41 della NTA del PPAR.

ARGILLA:

limitatamente agli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi pregiati, previa dichiarazione sulla destinazione d'uso dei materiali; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª classe di cui all'art. 29 delle NTA del PPAR e delle zone archeologiche di cui all'art. 41 della NTA del PPAR.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ambiti di tutela definitivi dei PRG adeguati al PPAR.

# TITOLO V

# NORME FINALI E TRANSITORIE

### *ART. 32 - TERMINI DI INIZIO LAVORI E DECADENZA*

1. I progetti delle attività che hanno ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune, per i quali entro un anno dalla medesima non sia intervenuto l'inizio dei lavori, debbono intendersi automaticamente decaduti.

2. I quantitativi derivanti dalla non utilizzazione dell'autorizzazione verranno riassegnati con le modalità di cui all'art. 23.

### *ART. 33 - NORME DI RINVIO*

1. Per quanto non espressamente dettato dalle presenti norme, valgono le indicazioni del PRAE e delle direttive ad esso allegate.

2. Ad integrazione delle presenti norme assumono valore prescrittivo anche le indicazioni riportate nelle tavole del PPAE comprese le eventuali note di precisazione in esse indicate.

3. I vincoli e le perimetrazioni derivanti da leggi, piani ed atti amministrativi trasposti nelle tavole del presente Programma vanno accuratamente verificate rispetto alle delimitazioni originali le quali devono intendersi prevalenti nel caso di incongruenze cartografiche.

4. Eventuali successive modificazioni dei vincoli e perimetrazioni di cui al comma precedente, da parte degli Enti competenti sono da considerare prevalenti rispetto alle indicazioni del presente Programma.